

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2957

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENTRE, AUGELLO, MELELEO, CURCI, DEL MESE

Presentata il 29 maggio 1985

**Norma transitoria in materia di gestione provvisoria
di farmacie urbane**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 22 dicembre 1984, n. 892, si è provveduto a mutare in definitive le gestioni di farmacie rurali che erano state affidate in gestione provvisoria da almeno 3 anni.

Con la stessa legge è stato emanato un corpo organico di norme riguardanti il settore, volto ad eliminare il riformarsi di gestioni provvisorie di lunga durata ed è stato altresì sancito in maniera permanente che ove nonostante tutti i meccanismi innanzi accennati ciò avvenisse, il gestore provvisorio di farmacie rurali per oltre 3 anni ne diventa titolare.

In occasione della approvazione di quella legge furono escluse dalla previsione normativa le farmacie urbane.

In questo ramo del Parlamento fu riconosciuta l'equità di una tale estensione

di beneficio e fu approvato da tutte le forze politiche e con il parere favorevole del Governo un ordine del giorno con il quale si assumeva l'impegno di provvedere a dare serenità di rapporti a quei gestori provvisori di farmacie urbane che senza loro colpa e responsabilità, non avevano potuto partecipare ad un concorso e che in ben cinque anni di gestione precaria (il termine di 3 anni previsto per le rurali veniva infatti elevato a 5) avevano ormai orientato la propria vita e le proprie scelte sulla base di quella situazione di fatto, con impegno di capitale oltre che di energie.

In sede di approvazione della legge sul personale precario delle unità sanitarie locali veniva introdotto un emendamento col quale si provvedeva sia pure non in maniera permanente ma *una tantum* a

mutare in definitive quelle gestioni provvisorie di farmacie urbane della durata di almeno cinque anni.

Tale norma fu ancora questa volta approvata all'unanimità senza contrasto col Governo, in persona del Ministro della sanità, ma dall'altro ramo del Parlamento venne soppressa.

Fu detto che l'argomento era eterogeneo rispetto al complesso di norme riguardanti solo personale dipendente, con rapporto di impiego con le unità sanitarie locali.

Viene così riproposto il presente provvedimento per gli evidenti fini di equità che di seguito così si riassumono:

1) avendo il Parlamento affidato in via definitiva la gestione provvisoria delle farmacie rurali il farmacista che dovesse perdere la gestione provvisoria di una farmacia urbana non potrebbe nemmeno concorrere a una qualsiasi farmacia rurale, non più disponibile;

2) il gestore provvisorio di farmacia urbana che per oltre ben 5 anni senza sua responsabilità non ha visto definire un concorso per quella sede verrebbe a subire la negligenza di un comportamento addebitabile ad altri soggetti;

3) la distinzione tra farmacie rurali e urbane sulla sola base del dato anagrafico è anacronistica e superata amplissimamente dalla realtà e risalente ad una legislazione che rispecchiava una civiltà statica e immobile.

Basti pensare ai movimenti turistici che trasformano in taluni periodi dell'anno piccoli comuni in città;

4) il fatturato di molte farmacie rurali è più vistoso di quello di molte farmacie urbane: eppure queste ultime non beneficiano nemmeno in via eccezionale di un provvedimento che dia serenità ai loro gestori.

Questi i motivi che da tutte le forze presenti furono indicati e che suggerirebbero l'estensione in via permanente e definitiva *sic et simpliciter* delle norme varate per le farmacie rurali, cambiando solo il requisito della durata della gestione da 3 a 5 anni.

Tuttavia sia perché un tale provvedimento potrebbe comportare tempi meno celeri per l'approvazione sia per restare nello spirito dell'ordine del giorno innanzi indicato si sottopone all'esame del Parlamento la presente proposta auspicandone la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta alle farmacie urbane purché il periodo di gestione provvisoria sia di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.